

**COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO****PROVINCIA DI ALESSANDRIA****VERBALE DI DELIBERAZIONE****DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 2 DEL 27/01/2023**

Oggetto: **COMMI 227 E 228, ART. 1, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197 – DELIBERA DI DISAPPLICAZIONE.**

L'anno **duemilaventitré**, addì **ventisette**, del mese di **gennaio**, alle ore **20:30** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2. PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3. GULLI' GIOVANNA	Consigliere		X
4. MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
5. PINTO ROBERTO	Consigliere	X	
6. CRISCI ELEONORA	Consigliere	X	
7. NEGRI ILARIA	Consigliere	X	
8. SILVANO STEFANO	Consigliere	X	
9. COSTA DANIELE	Consigliere	X	
10. MANFREDINI MONICA	Consigliere		X
11. ZERO GIORGIO	Consigliere		X
12. BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
13. MONTOBBIO CRISTIANA	Consigliere	X	
Totale		10	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **MARRAVICINI STEFANIA** il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dr. **MILOSCIO DOMENICO** – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 1, comma 222 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), dispone che *«sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento»;*
- il successivo comma 227, L. 29 dicembre 2022 n. 197, dispone che, *«relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti»;*
- il successivo comma 228, dispone altresì che, *«relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle*

spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute»;

Considerato che lo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 introdotto nella Legge di Bilancio 2023 costituisce la riedizione della norma dettata dall'art. 4, comma 1 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136, il quale aveva già disposto l'automatico annullamento, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fino ad € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, in relazione al quale la norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si differenzia per l'estensione della relativa sanatoria a tutti i ruoli affidati agli agenti della riscossione sino al 31 dicembre 2015;

Tenuto conto peraltro che – a differenza di quanto disposto dal sopra citato art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018 – la definizione agevolata delle cartelle fino ad € 1.000,00, introdotta dalla L. 197/2022 in relazione ai ruoli predisposti dagli Enti locali, non comporta l'automatico annullamento dei debiti residui, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, bensì la sola possibilità per i contribuenti di estinguere il debito iscritto a ruolo senza pagare sanzioni ed interessi di mora, inclusi negli stessi ruoli, rimanendo comunque dovuto il capitale ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, ad eccezione delle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, in relazione alle quali lo stralcio opera solo con riferimento agli interessi;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dal comma 229 della L. 197/2022, lo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 opera *ex lege* per i Comuni, fatta salva la possibilità per questi ultimi di non aderire alla procedura introdotta dai sopra citati commi 227 e 228, mediante provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione, nonché pubblicato nel sito *internet* istituzionale;

Rilevato che Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione che dovrà essere trasmesso, da parte del Comune, all'indirizzo PEC *comma229@pec.agenzia riscossione.gov.it*;

Evidenziato che:

- tale nuova procedura di stralcio, a differenza dell'istituto introdotto dall'art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, attribuisce al Comune la possibilità di stabilire la non applicabilità ai propri crediti iscritti a ruolo coattivo delle disposizioni di cui ai sopra citati commi 227 e 228, con conseguente prosecuzione della riscossione dell'intera partita iscritta a ruolo coattivo, con tutti i relativi accessori;

- a differenza dell'istituto introdotto dall'art. 4 D.L. 119/2018, lo stralcio parziale dei carichi previsto dai commi 227 e 228 L. 197/2022, intervenendo solo su una parte del carico, non consente l'annullamento integrale della relativa partita di ruolo coattivo, con conseguente

necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppure in importo ridotto, e di procedere di conseguenza alla riscossione coattiva;

Considerato che lo stralcio parziale delle partite di ruolo coattivo relative alle annualità dal 2000 al 2015 potrebbe comportare riflessi sul bilancio comunale, ove si consideri che – non essendo previsto nessun trasferimento compensativo da parte dello Stato a fronte delle minori entrate derivanti all'Ente – l'applicazione di tale istituto potrebbe determinare problemi di gettito, in ragione della riduzione delle poste attive, ove le stesse siano ancora iscritte a bilancio come residui attivi;

Tenuto conto che la procedura di stralcio parziale introdotta dalla L. 197/2022 non trova giustificazione nemmeno in eventuali esigenze di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, ove si consideri che – come si è visto sopra – a differenza dell'istituto introdotto dall'art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, lo stralcio parziale dei carichi previsto dai commi 227 e 228 L. 197/2022, intervenendo solo su una parte degli importi dovuti, non consentirebbe di giungere all'annullamento integrale della relativa partita di ruolo coattivo, ma renderebbe comunque necessario proseguire nell'attività di riscossione coattiva, nel momento in cui il debitore non dovesse procedere al versamento del capitale residuo e delle relative spese di notifica e di esecuzione;

Considerato infine che la procedura di stralcio parziale introdotta dalla L. 197/2022 appare suscettibile di impattare negativamente con la volontà di regolarizzazione di tutti quei contribuenti che – a fronte della ripetitività delle violazioni relative alle entrate locali – si trovino accertate o iscritte a ruolo coattivo anche le analoghe somme non versate negli anni 2016 e successivi, che sarebbero quindi indirettamente invogliati a non regolarizzare la propria situazione debitoria, nell'aspettativa di una successiva definizione agevolata che possa disporre l'annullamento delle partite di ruolo coattivo iscritte negli anni successivi al 2015;

Preso atto che il Comune non intende quindi, per le ragioni sopra rappresentate, aderire alla procedura di stralcio parziale delle cartelle fino a € 1.000,00, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 al 2015, per non introdurre un sostanziale condono (peraltro parziale), che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente;

Considerato che, come si è visto sopra, la normativa nazionale prevede che la mancata adesione alla procedura di stralcio parziale dei carichi prevista dai commi 227 e 228 debba essere formalizzata con provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, senza tuttavia specificare quale sia l'organo politico competente all'adozione di tale atto;

Vista, peraltro, la nota di approfondimento predisposta dall'IFEL in data 7 gennaio 2023, nella quale è stato invece indicato che anche il provvedimento di non adesione alla procedura di stralcio dovrebbe essere adottato da parte del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione, dott.ssa Ilaria Cinotto, del 26.01.2023, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dai:

- responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- Segretario comunale in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione;

Con n. 8 voti favorevoli espressi nei modi di legge e n. 2 astenuti (Costa Daniele, Silvano Stefano)

DELIBERA

- **di considerare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- **di avvalersi**, con il presente atto, della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della l. 29 dicembre 2022, n. 197 di **non applicare** le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'art. 1 della legge 197/2022, la procedura di stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per non introdurre un sostanziale condono (peraltro parziale), che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente;
- **di adottare** il presente atto al fine di evitare l'applicazione automatica della procedura suddetta di stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00, ai sensi dell'art. 1, commi 227 e 228 L. 197/2022;
- **di trasmettere** il presente atto all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023 nonché pubblicarlo sul sito *internet* istituzionale del Comune nei termini dettati dall'art. 1, comma 229, L. 197/2022 al fine dell'assunzione del valore di comunicazione formale ai contribuenti interessati ad avvalersi della procedura di stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 in merito alla sua non applicabilità ai crediti vantati dal Comune di Pozzolo Formigaro ed iscritti a ruolo coattivo;
- **di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del d.lgs. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze;
- **di procedere** alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 267/2000;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dr. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO
F.to MARRAVICINI STEFANIA

Il sottoscritto,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ Viene pubblicata il giorno 30 gennaio 2023 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.pozzoloformigaro.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- ☐ Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì, 30 gennaio 2023

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to MARRAVICINI STEFANIA

Il sottoscritto,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ È divenuta esecutiva il giorno 09 febbraio 2023 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, _____

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to MARRAVICINI STEFANIA

Il sottoscritto,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ È stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 30 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023 ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, 30 gennaio 2023

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to MARRAVICINI STEFANIA